Accoglimento totale n. cronol. 19551/2018 del 01/03/2018
RG n.

TRIBUNALE DI ROMA

Il giudice Dott.ssa Francesca Romana Pucci, sul ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 39303/2017, promosso da

[redacted] (Con l'Avv. Michelangelo Salvagni)

nei confronti di

SPA (Con gli Avv.ti Maurizio Marazza, Marco Marazza e Domenico De Feo)

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21.2.2018

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., la ricorrente ha impugnato l'atto datoriale di trasferimento con assegnazione di nuove mansioni dell'8.5.2017, chiedendo di dichiararne l'inefficacia/nullità/illegittimità per violazione dell'art. 2103 c.c., e comunque di disporne la sospensione; di ordinare alla S.p.A. di adibire la ricorrente nella sede occupata prima del trasferimento o in altra disponibile per lo svolgimento di mansioni riconducibili al 5° livello di appartenenza.

A sostegno della domanda cautelare, ha dedotto di essere dipendente a tempo indeterminato della S.p.A. a partire dal 1987 ad oggi, con inquadramento nel 5° livello del CCNL Telecomunicazioni e di essere stata adibita, nel corso dei vari anni, dapprima al settore della gestione del personale e poi, a partire dal 2008, ad un nuovo progetto finalizzato alla "Gestione Multe". A partire dal mese di aprile 2010, invece, ha dedotto di essere stata trasferita presso la sede di Viale Parco de' Medici n. 61, a seguito del passaggio del proprio settore di appartenenza dall'Area HR (Gestione del personale) al settore "Motorizzazione", per poi ritornare presso la precedente sede di Via di Val Cannuta a partire dall'ottobre 2011 e fino al 30.6.2017.

Firmato Da: PUCCI FRANCESCA ROMANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#:
Firmato Da: ROSSELLO MICHELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#:

La ricorrente ha dedotto, quindi, di aver ricevuto una lettera in data 9.5.2017, con la quale è stata trasferita, con decorrenza dal 01.07.2017, dalla sede di Via di Val Cannuta a quella di Via di Macchia Palocco, n. 233, ad Acilia, presso la funzione di *Maintenance & Facilities*, per svolgere le diverse mansioni di c.d. *Site Specialist*. Tale attività, asseritamente qualificata come di addetto alla portineria, sarebbe inoltre già svolta presso la sede di Acilia da soggetti esterni alla società convenuta in virtù di apposito contratto di appalto, trattandosi di attività estranea al *core business* aziendale, la quale però, è stata successivamente reinternalizzata nell'ambito del settore *Maintenance & Facilities*.

Con lettera del 16.6.2017, la ricorrente ha pertanto impugnato il provvedimento di cui sopra, contestandone la legittimità ai sensi dell'art. 2103 c.c., per insussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive poste alla base del provvedimento aziendale, che in ogni caso non le sarebbero state comunicate in maniera specifica, nonché per violazione del canone di correttezza e buona fede in quanto la società convenuta non avrebbe valutato nessuna soluzione alternativa al trasferimento compatibile con le condizioni psicofisiche della ricorrente e coerente con il proprio inquadramento contrattuale del 5° livello. Inoltre, con la medesima missiva ha contestato la legittimità del trasferimento anche con riferimento al comma 2 dell'art. 2013 c.c., in quanto le nuove mansioni di *site specialist* sarebbero riconducibili non già ad un solo livello inferiore a quello di inquadramento contrattuale (5° livello), bensì a 2 o addirittura 3 livelli inferiori, il che sarebbe confermato, peraltro, dalla circostanza per cui tutti gli altri lavoratori assegnati alle mansioni di *site specialist* sarebbero tutti dipendenti di 4° livello, dequalificati ora ad un 3° livello.

Ha dedotto, inoltre, quanto al *periculum in mora*, di essere stata assente per malattia dal 15.5.2017 al 19.7.2017, con relative diagnosi di "*crisi ipertensiva dopo stress emotivo*", "*ansia somatizzata*", "*ansia somatizzata e depressione*"; di essere stata temporaneamente assegnata, dal 20.7.2017 al 14.9.2017, alla sede di Viale Parco de' Medici n. 61, presso una portineria inattiva, rimanendo così priva di mansioni in tale periodo; di essersi nuovamente assentata per malattia dal 15.9.2017 al 01.11.2017, con relativa diagnosi di "*ansia somatizzata e depressione*"; di essere stata definitivamente assegnata alla sede di Via Macchia Palocco n. 223 solamente dal 02.11.2017, dove, peraltro, sarebbe anche rimasta

Firmato Da: PUCCI FRANCESCA ROMANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: [illegible]
Firmato Da: ROSSELLO MICHELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: [illegible]

anche qui sostanzialmente priva di attività lavorativa, stante la contemporanea presenza di altro personale facente parte della suddetta ditta esterna. Nello specifico, la ricorrente ha evidenziato come la "portineria" in questione si trovi in precarie condizioni igienico-sanitarie, a causa delle ridotte dimensioni del locale (circa 1,5 m per 3,5 m) rispetto al numero di persone presenti al suo interno (6 dipendenti e 2 della ditta esterna), nonché per l'assenza di finestre apribili, oltre alla presenza di ratti e sporcizia varia all'interno del locale e la continua esposizione ai gas di scarico degli automezzi in sosta presso la sbarra del gabbiotto.

Infine, la ricorrente ha dedotto che le nuove inferiori mansioni così come lo stato dei luoghi ove svolgere tale attività sarebbero incompatibili con le sue condizioni di salute. In particolare, proprio a seguito del trasferimento, la ricorrente avrebbe iniziato ad accusare i sintomi di una patologia ansioso depressiva, tali da renderla inidonea allo svolgimento dell'attività di "portineria" presso la sede di Acilia Macchia Palocco.

Con apposita memoria difensiva si è costituita in giudizio la società convenuta S.p.A., che ha contestato il ricorso cautelare sia sotto il profilo del *periculum in mora* che del *fumus bonis iuris* chiedendone il rigetto.

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.

Con riguardo al *fumus bonis iuris*, si deve innanzitutto premettere che la disciplina applicabile alla fattispecie in esame è costituita proprio dall'art. 2103 c.c. Tale norma, infatti, essendo dotata del carattere dell'imperatività, esclude in radice ogni possibilità di deroga da parte dei contratti individuali o collettivi, a pena di nullità della relativa clausola. Inoltre, dall'esame sommario della disciplina pattizia invocata, ossia l'art. 25 CCNL Telecomunicazioni, sembra doversi escludere che tale clausola costituisca una deroga illecita alla norma imperativa, in quanto, l'art. 25 citato, ponendo una regolamentazione più restrittiva rispetto all'art. 2103 c.c., si limita a prevedere che la disciplina contrattuale sui trasferimenti *"non si applica ai trasferimenti che vengano disposti nell'ambito del comprensorio"*, con la conseguenza di dover ritenere che in tali ipotesi, come appunto quella di specie, trovi nuovamente applicazione la norma di cui all'art. 2103 c.c.

Tanto premesso, si deve rilevare come nel caso in esame sussistano entrambi i presupposti previsti dalla norma per l'applicazione della disciplina sui trasferimenti. Come è

Firmato Da: PUCCI FRANCESCA ROMANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: [illegible]
Firmato Da: ROSSELLO MICHELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: [illegible]

noto, infatti, ai fini dell'applicabilità della disciplina in questione è necessario che sussistano i due presupposti della definitività del trasferimento e della diversità di unità produttive. Ora, mentre non è contestato tra le parti che il mutamento del luogo di lavoro sia definitivo, risulta invece controversa la questione circa la configurabilità di due distinte unità produttive tra la sede di provenienza di Via di Val Cannuta e quella di destinazione di Via Macchia Palocco.

A tal riguardo, deve essere innanzitutto richiamato quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, a fronte dell'allegazione del ricorrente circa l'esistenza di due unità produttive distinte ai sensi dell'art. 2103 c.c., spetta al datore di lavoro l'onere di dimostrare in giudizio che le due sedi costituiscono in realtà un'unica unità produttiva, intesa come articolazione aziendale dotata di autonomia e indipendenza tecnica e amministrativa tale per cui in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale (Cfr. Corte di Appello di Roma, 16.12.2016, n. 5390).

Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto, in quanto la società convenuta si è solamente limitata ad allegare apoditticamente che le due sedi apparterrebbero alla medesima unità produttiva, senza indicare nessun elemento concreto volto a dimostrare l'assenza di autonomia tecnica e amministrativa di ciascuna struttura.

In tal senso, nessun rilievo assume l'elenco allegato dalla convenuta (pag. 10 della memoria) al fine di escludere la diversità di unità produttive. Dallo schema allegato, infatti, si evince che in entrambe le sedi è presente del personale appartenente ai medesimi settori di lavoro, (*Administration, Finance and Control, Business Support Office, Progetti Speciali di Gruppo, Security e Technology*). Tale circostanza, però, sembra deporre piuttosto nel senso contrario, cioè di confermare, seppur *prima facie*, la distinta autonomia ed indipendenza di ciascuna struttura sul piano tecnico e amministrativo, proprio in quanto entrambe le sedi sembrano essere dotate, in maniera indipendente l'una dall'altra, dei rispettivi settori amministrativi e tecnici (*Administration, Finance and Control, Business Support Office, Progetti Speciali di Gruppo*).

Diverso discorso, invece, deve essere fatto con riguardo alla sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento ai sensi dell'art. 2103

Firmato Da: PUCCI FRANCESCA ROMANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: [illegible]
Firmato Da: ROSSELLO MICHELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: [illegible]

c.c. Ed invero, dalla documentazioni in atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'esistenza di una effettiva modifica dell'assetto organizzativo della società convenuta, tale per cui il relativo onere probatorio a carico del datore di lavoro può considerarsi soddisfatto. Parimenti infondata è la doglianza della ricorrente in ordine alla genericità della comunicazione dei motivi del trasferimento ("*processi riorganizzativi*", "*razionalizzazione della struttura*", "*esigenza di riallocazione su altre attività*"). Infatti, l'omessa comunicazione in maniera specifica delle ragioni del trasferimento può ritenersi contraria a buona fede solo nell'ipotesi in cui vi sia stata una precedente richiesta in tal senso da parte del lavoratore, cosa che allo stato non consta esservi stata nel caso di specie (Cfr. Cass. 28.10.2013, n. 24260). Pertanto, ai fini della legittimità del trasferimento, deve ritenersi sufficiente la dimostrazione, avvenuta nel corso del giudizio, dell'effettiva sussistenza dei motivi organizzativi (reinternalizzazione del servizio "di portierato" peraltro concordata con le ooss) posti alla base dell'atto aziendale.

Tale considerazione, tuttavia, non vale comunque ad escludere l'illegittimità del suddetto trasferimento operato nei confronti dell'odierna ricorrente.

Come è noto, il nuovo testo dell'art. 2103 c.c., come modificato dall'art. 3, d.lgs. 81/2015, prevede che "*in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore*". Tale norma deve essere interpretata nel senso che la legittimità del demansionamento è circoscritta all'ipotesi in cui la dequalificazione operi con riguardo ad un solo livello di inquadramento inferiore, con la conseguenza di ritenere illegittimo un eventuale demansionamento di due o più livelli.

Orbene, nel caso di specie, nonostante l'accertamento sommario proprio di questa fase del giudizio, deve ritenersi che le nuove mansioni di *site specialist* assegnate alla ricorrente non possano essere certamente inquadrate nel medesimo livello contrattuale originario (5° livello), come sostiene parte convenuta, e neppure in quello immediatamente inferiore (4° livello), ma devono essere piuttosto inquadrate nel 3° livello, se non addirittura nel 2° livello.

In particolare, la declaratoria del 5° livello del CCNL Telecomunicazioni prevede che "*Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità*

Firmato Da: PUCCI FRANCESCA ROMANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77588258b71c4769d2aff55ba24ca0e0
Firmato Da: ROSSELLO MICHELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 461cb3f5f710eab4af7af43eb98acc5732ae

professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità".

Nel caso di specie, le mansioni di *site specialist*, assegnate alla ricorrente con la lettera dell'8.5.2017, esulano senz'altro dal profilo lavorativo delineato nella suddetta declaratoria contrattuale. Infatti, dall'esame del manuale delle mansioni e delle attività del *site specialist* [*Disciplinare per il servizio di Accoglienza erogato con personale sociale (SITE SPECIALIST)*] (doc. 5 della memoria), emerge chiaramente come i compiti affidati a tale figura, come ad es., "*Custodia/gestione chiavi per apertura/chiusura sedi; Identificazione del personale in entrata; Rilascio informazioni di cortesia*", consistano in una serie di attività decisamente prive di qualsiasi connotato di "*capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche*", né è richiesta alcuna "*autonomia e decisionalità*" e tantomeno i suddetti compiti vengono esercitati "*attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità*".

A ciò si aggiunga, che è la stessa parte convenuta ad ammettere che le mansioni del *site specialist* siano "*attività di tipo meramente operativo, che non prevedono alcun potere decisionale, né autonomia*" (pag. 11 della memoria), seppur tale ammissione viene fatta al fine di ritenere le mansioni da ultimo assegnate equivalente a quelle in precedenza svolte nel settore Motorizzazione.

Allo stesso modo pare difficile inquadrare le mansioni del *site specialist* anche nel 4° livello, al quale appartengono i lavoratori che "*in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità [...] svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso*".

Più corretto, invece, sembrerebbe un inquadramento nel 3° livello, al quale appartengono i lavoratori che "*in possesso di specifiche cognizioni teorico-pratiche [...] svolgono attività operative di media complessità, ovvero [...] con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità*",

Firmato Da: PUCCI FRANCESCA ROMANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: [illegible]
Firmato Da: ROSSELLO MICHELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: [illegible]

o addirittura nel 2° livello, al quale appartengono i lavoratori che "*svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare e lavoratori che svolgono attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione e prolungata esperienza e pratica di ufficio*".

Tuttavia, a prescindere dall'esatto inquadramento contrattuale, quello che qui rileva, ai fini della valutazione della legittimità del demansionamento, è verificare, seppur in via sommaria, se la ricorrente abbia subito una dequalificazione di un solo livello ovvero di due livelli o più, in quanto, nel caso di specie, tale demansionamento sarebbe legittimo solo nel caso in cui le nuove mansioni risultino rientrare nel 4° livello, ossia quello immediatamente inferiore al livello originario di appartenenza (5° livello). Orbene, alla luce della documentazione prodotta in atti e delle considerazioni appena svolte, deve sicuramente escludersi che le nuove mansioni appartengano al 5° o al 4° livello del CCNL applicabile.

Da ciò ne deriva, allo stato, l'illegittimità del provvedimento datoriale di assegnazione delle mansioni di *site specialist.*

Poiché inoltre l'impugnato trasferimento si fonda proprio sull'esigenza di assegnare dette mansioni alla ricorrente, ne consegue anche l'illegittimità del trasferimento.

Per quanto riguarda la sussistenza del *periculum in mora*, anch'esso deve ritenersi sufficientemente dimostrato da parte della ricorrente mediante la produzione dei vari certificati medici, in atti, da cui emerge l'insorgenza di una patologia ansioso depressiva, verosimilmente collegata al cambiamento della situazione lavorativa.

L'attualità del pregiudizio risulta dagli ultimi due certificati medici prodotti, rispettivamente del 15.12.2017 e del 26.1.2018. In particolare, con quest'ultimo sono stati prescritti ulteriori 30 giorni di riposo dal lavoro, allo stato quindi ancora in corso.

Nel senso della gravità del quadro clinico depone, oltre all'aggravamento della generale situazione patologia, anche la circostanza, evidenziata in sede di udienza, relativamente al superamento del primo periodo di comporto a causa del prolungato periodo di assenza per malattia.

Né può allo stato escludersi il *periculum* in considerazione dell'asserita tardività della reazione giudiziale rispetto al momento del trasferimento. Infatti, se da una parte è vero che il provvedimento dell'8.5.2017, con efficacia dall'1.7.2017, è stato giudizialmente

Firmato Da: PUCCI FRANCESCA ROMANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77586256b71c47692a1f55ba24ca0e9
Firmato Da: ROSSELLO MICHELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 481cb35b710eab4cf7e43a9bae5f32ec

impugnato in via d'urgenza solamente con il ricorso depositato in data 28.11.2017 (dopo circa 5 mesi), è anche vero che l'assegnazione definitiva alla sede di Via Macchia Palocco è avvenuta solamente in data 2.11.2017, ossia 26 giorni prima del deposito del ricorso.

In conclusione, deve essere accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. e, per l'effetto, deve ordinarsi alla società convenuta di adibire la ricorrente presso la sede di Via di Val Cannuta n. 182, ove la stessa era occupata prima del trasferimento, o in altra sede che si dovesse rendere disponibile per lo svolgimento di mansioni riconducibili al 5° livello di appartenenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., dichiara l'illegittimità del provvedimento di trasferimento ed assegnazione delle mansioni di site specialist datato 8.5.2017 e per l'effetto ordina alla S.p.A. di adibire la ricorrente presso la sede di Via di Val Cannuta n. 182, ove la stessa era occupata prima del trasferimento, o in altra sede che si dovesse rendere disponibile per lo svolgimento di mansioni riconducibili al 5° livello di appartenenza;

condanna S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in € 2.000,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.

Roma, 1.3.2016

Il Giudice F. R. Pucci

Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Rosario Carrano.

Firmato Da: PUCCI FRANCESCA ROMANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77
Firmato Da: ROSSELLO MICHELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48